

Sentenza, Tribunale di Roma, dott.ssa Caterina Bordo, 20.01.2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato all'udienza del 20/1/2015 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. Omissis del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: ripetizione indebito e risarcimento danni, vertente

tra

LIQUIDATORE SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

attrice

e

BANCA

convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 22/10/2013, il liquidatore della società in liquidazione, conveniva in giudizio la banca per sentir "dichiarare... la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito" e per sentirla condannare "alla restituzione delle somme versate e non dovute" ed al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda l'istante esponeva che aveva "intrattenuto con la banca" due "rapporti di conto corrente"; che l'istituto bancario aveva "applicato tassi d'interesse in misura ultralegale senza ... che tra le parti fosse mai stato sottoscritto alcun valido contratto di apertura di credito"; che inoltre la banca aveva "proceduto all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi", nonché "illegittimamente addebitato, sui conti correnti ad essa intestati ..., somme di denaro a titolo di "commissione M. scoperto"; che infine l'istituto bancario aveva "costantemente accreditato sul conto le somme ... con decorrenza - valuta - sensibilmente successiva a quella dell'effettiva operazione, nel mentre aveva addebitato ... le somme con decorrenza -valuta - addirittura antecedente l'operazione stessa".

Si costituiva la banca, eccependo "in via preliminare" l'estinzione del giudizio, atteso che la società attrice aveva iscritto al ruolo la presente controversia in data 25 ottobre 2013 ..., quando ormai la stessa aveva perso ogni capacità processuale, avendo provveduto a cancellarsi dal registro delle imprese in data 23 ottobre 2013, e che "nessuno" dei soci "aveva proseguito il giudizio né" essa aveva "provveduto a citarli in riassunzione". Nel merito deduceva che essa "in costanza del rapporto di conto corrente in essere con la società attrice, aveva applicato i tassi, le commissioni e le spese nella misura espressamente pattuita tra le parti"; che peraltro l'azione di ripetizione di indebito era prescritta. Concludeva, quindi, per la declaratoria di estinzione del giudizio e nel merito per il rigetto della domanda.

Sentenza, Tribunale di Roma, dott.ssa Caterina Bordo, 20.01.2015

Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del 20/1/2015, il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di estinzione sollevata dalla banca con la comparsa di costituzione e risposta.

Ed invero dalla visura camerale prodotta dalla parte convenuta risulta che, "essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione, ex art. 2495 c.c., in data 18/10/2013, è stata richiesta la cancellazione della società" attrice "dal registro delle imprese" e che il 23/10/2013 è intervenuta per l'appunto la cancellazione dal registro in questione della società in liquidazione.

Orbene, la cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (vedi *ex multis* Cass. civile nn. 6468/14 e 7277/13) e comporta nei processi in cui è parte l'ente l'applicazione delle regole generali dettate dagli art. 299 e ss. c.p.c., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della persona fisica (vedi *ex multis* Cass. civile nn. 6468/14 e 7277/13).

In particolare, nel caso di specie, si è verificata l'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 299 c.p.c., atteso che l'estinzione della persona giuridica è intervenuta dopo la notificazione della citazione ma prima della scadenza del termine per la costituzione, avendo la parte attrice iscritto la causa a ruolo il 25/10/2013, con la conseguenza che il processo è immediatamente ed automaticamente interrotto dal momento stesso in cui si è prodotto l'evento, senza necessità di alcuna notificazione o comunicazione ed a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione (cfr. Cass. civile n. 18351/13).

Né la presente causa è stata proseguita dal soggetto indicato nel bilancio finale di liquidazione quale cessionario del credito ovvero - in mancanza - dai soci.

Quanto poi all'eventuale riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, ovvero la banca, si osserva che l'istituto bancario convenuto non ha effettuato alcuna riassunzione onde il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per mancata prosecuzione o riassunzione del medesimo entro il termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che la parte attrice non si è associata, neppure in via subordinata, alla domanda avversaria di declaratoria di estinzione del processo, né si è rimessa sul punto alla decisione del Giudice e che, allorquando tra le parti sorga controversia in ordine all'estinzione del processo e la controversia stessa venga decisa con sentenza, si applica in materia di spese il generale principio della soccombenza e l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (vedi Cass. civile n. 1513/06).

Considerato inoltre che il liquidatore si è costituito e ha svolto la conseguente attività processuale malgrado la sopravvenuta perdita della legitimatio ad processum della società in liquidazione, è legittimo pronunciare la condanna alle spese direttamente nei suoi confronti.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Roma, dott.ssa Caterina Bordo, 20.01.2015

il Tribunale di Roma - Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal liquidatore della società in liquidazione nei confronti della banca, così provvede:

- dichiara l'estinzione della causa n. Omissis/13 R.G.;
- condanna il liquidatore al pagamento, in favore della banca s.p.a., delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro. 2.752,24, di cui Euro. 810,00 per la fase di studio, Euro. 537,50 per la fase introduttiva, Euro. 1.383,50 per la fase decisionale ed Euro. 21,24 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014 ed IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2015.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*